CITTA' DI VENEZIA

IL SINDACO

Venezia, 7/9/2018
Prot. n. 2018/ 430547

Ordinanza n. 537/2018

OGGETTO: Ordinanza ex art. 50 del D. Lgs 18 agosto 2000 n. 267 - Divieto temporaneo di caccia sul fondo denominato "Bosco di Campalto" a Mestre, località Campalto

IL SINDACO

Premesso che:

- con delibera di Consiglio Comunale n. 180/2003 è stata costituita l'Istituzione "Bosco di Mestre" con la finalità di gestire le aree a bosco e la trasformazione delle stesse in bosco aperto all'uso pubblico;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 141 del 15 ottobre 2007 è stato approvato il "Regolamento per l'utilizzo e la tutela del Bosco di Mestre", che tra l'altro definisce le aree aperte al pubblico;
- il Consiglio Comunale di Venezia con propria deliberazione n.109 del 22 settembre 2008 ha provveduto alla costituzione di una Istituzione ai sensi degli artt. 113 e 114 T.U. 267/2000 denominata Istituzione "Bosco e Grandi Parchi" ed ha stabilito che la stessa subentrasse in tutti i rapporti attivi e passivi delle istituzioni "Bosco di Mestre" e "Il Parco", sciolte con il medesimo atto;

Premesso inoltre che:

- con delibera del Consiglio Comunale n. 91 del 13 maggio 2002 è stata approvata la bozza della convenzione tra il Comune di Venezia e La Immobiliare Veneziana s.r.l. per la realizzazione di un'area a bosco ad uso pubblico a Campalto;
- in data 25 agosto 2006 è stata sottoscritta la convenzione tra il Comune di Venezia - Istituzione Bosco di Mestre e La Immobiliare Veneziana s.r.l. per la realizzazione e gestione del Bosco di Campalto;
- con delibera n. 271 del 28 giugno 2013 la Giunta Comunale ha preso in consegna l'area del Bosco di Campalto ed ha affidato la gestione dell'area all'Istituzione Bosco e Grandi Parchi;
- con verbale del 18 luglio 2013, assunto agli atti con il prot. n. 322015, La Immobiliare Veneziana s.r.l. ha consegnato il Bosco di Campalto alla Direzione Patrimonio del Comune di Venezia, che contestualmente ha consegnato l'area all'Istituzione Bosco e Grandi Parchi;
- con deliberazione n. 15 del 31 luglio 2013 il Consiglio di Amministrazione dell'Istituzione Bosco e Grandi Parchi ha dato atto della presa in consegna del Bosco di Campalto ed ha provveduto ad aggiornare la cartografia allegata al "Regolamento per l'utilizzo e la tutela del Bosco di Mestre";

Dato atto che:

- con legge regionale n. 1/2007 è stato approvato il Piano Faunistico Venatorio Regionale con periodo di vigenza 2007-2012, la cui validità è stata rideterminata, da ultimo, con Legge Regionale n. 4/2018 al 10 febbraio 2019;
- con D.G.R. n. 804 del 8 giugno 2018 la Giunta Regionale ha approvato il calendario per l'esercizio dell'attività venatoria per la stagione 2018/2019 ai sensi dell'articolo 16 della legge regionale n. 50/1993 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio";

Considerato che:

- all'interno del suddetto fondo avviene un'intensa frequentazione pubblica, in quanto l'area è abitualmente frequentata da cittadini che svolgono attività fisica come la corsa e la marcia o che semplicemente passeggiano all'ombra degli alberi;
- l'area è parte del collegamento ciclabile Passo Campalto – Forte Bazzera e quindi vi transitano regolarmente numerosi ciclisti;
- sarebbe opportuno trasformare l'area boschiva in un fondo chiuso ma allo stato, stante la considerevole estensione della superficie interessata, l'Istituzione Bosco e Grandi Parchi non è in grado per carenza di adeguate risorse alla recinzione dell'intero perimetro e alla conseguente accessibilità controllata interventi necessari al fine di trasformare l'area boschiva in un fondo chiuso risolvendo così definitivamente la questione;

Ritenuto, pertanto, che l'attività venatoria e la presenza di cacciatori all'interno del suddetto Bosco non sia compatibile con la fruizione pubblica dell'area da parte di visitatori nonché metta in pericolo gli insediamenti dei volatili e dei piccoli mammiferi presenti e conseguentemente la biodiversità di quel territorio;

Visto l'articolo 50 del D. Lgs 18 agosto 2000 n. 267 così come modificato dal D.L. 20 febbraio 2017, n. 14 convertito con modificazioni dalla L. 18 aprile 2017, n. 48, che in materia di attribuzioni del Sindaco quale rappresentante della comunità, prevede il potere del Sindaco di adottare provvedimenti di carattere contingibile ed urgente nel rispetto dei principi dell'ordinamento, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano la salute pubblica, il degrado del territorio e l'ambiente;

Ritenuto, quindi, di interdire nel Bosco di Campalto l'attività venatoria e l'addestramento e allenamento dei cani da caccia in quanto costituisce pericolo per i frequentatori dell'area nonché mette in pericolo l'insediamento dei volatili e dei piccoli mammiferi all'interno e, conseguentemente l'equilibrio ambientale e la biodiversità esistente;

ORDINA

1. È vietata l'attività venatoria della caccia e dell'addestramento e allenamento dei cani da caccia nell'area del Bosco di Campalto, come meglio identificata dall'allegata planimetria che costituisce parte integrante e sostanziale della presente ordinanza;
2. Il divieto di cui al punto 1 entra in vigore alle ore 00.01 dell'8 settembre 2018 e fino alle ore 24.00 del 10 febbraio 2019.

CITTA' DI VENEZIA

IL SINDACO

DISPONE

- che il presente provvedimento sia inviato, per quanto di competenza, a:
  - Questura di Venezia
  - Comando Provinciale dei Carabinieri Venezia
  - Gruppo Carabinieri Forestali di Venezia
  - Polizia Provinciale di Venezia
  - Corpo Polizia Locale di Venezia
  - Comando Guardia di Finanza
  - Regione del Veneto - Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca
  - Città Metropolitana - Ufficio Caccia
  - Ambito Territorio di Caccia n. 3

- che il presente provvedimento sia adeguatamente pubblicizzato mediante pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale, nonché nel sito internet del Comune di Venezia.

AVVISA

Per l'annullamento della presente ordinanza è ammesso il ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale Veneto entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla sua pubblicazione, ai sensi dell'art. 30 del Codice del Processo Amministrativo approvato con D.Lgs. 2/07/2010 n. 104, oppure, in alternativa, tramite il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla stessa data, ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 24/11/1971 n. 1199.

Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.

IL SINDACO
Luigi Brugnaro

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Gr.Uff. Dott. Marco Agostini – Direttore Istituzione dell'Istituzione Bosco e Grandi Parchi – marco.agostini@comune.venezia.it

RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA: Dott. Alessio Boato – Responsabile Servizio Tecnico e Amministrativo dell'Istituzione Bosco e Grandi Parchi – alessio.boato@comune.venezia.it

ISTITUZIONE BOSCO E GRANDI PARCHI
Comune di Venezia

Tavola allegata all'Ordinanza n°

Area di divieto caccia